

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

**Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2020, n. 15-1451**

**Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Emergenza covid-19 Fondo di garanzia per il microcredito. Modifiche alla D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016 con nuovi criteri per l'utilizzazione del Fondo.**

A relazione dell'Assessore Chiorino

Visti:

- l'articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";
- i commi 4 e 5 del predetto articolo che prevedono:
  - l'istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito,
  - la stipula di un'apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito per stabilire modalità e procedure per la concessione delle garanzie;
- il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.) che è stato modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che ha sostituito il Titolo V del predetto T.U.B. e dall'art. 111 del T.U.B. che prevede il "Microcredito", così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 che ha disciplinato il "Microcredito" a norma del comma 5, del predetto articolo 111;
- il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- la Comunicazione (2020/C 91 I/01) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 Marzo 2020 in GUUE C 91 del 20 marzo 2020 (di seguito, "Quadro Temporaneo") con cui la Commissione Europea ha avviato le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3.b del TFUE che consentiranno agli Stati Membri di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia COVID-19.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 64-12899 del 21.12.2009 è stato attivato il predetto Fondo;
- con la determinazione dirigenziale n. 810 del 23.12.2009 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) le attività e le funzioni connesse all'attivazione del Fondo di garanzia per il microcredito, nelle more del perfezionamento di specifico contratto;
- con la D.G.R. n. 41-13183 del 01.02.2010 sono stati previsti i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito ed individuati nei "soggetti non bancabili" i soggetti beneficiari delle garanzie;
- con la determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro n. 421 del 30.07.2010 sono state affidate a Finpiemonte le funzioni e le attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito ed è stato approvato lo schema di contratto, a norma della "Convenzione Quadro" di cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010;

- in data 12.08.2010 è stato stipulato il contratto tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e Finpiemonte, repertorio n. 15536, la cui durata è stata prorogata fino alla sospensione temporanea del Fondo avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 349 del 05.04.2019, adottata dalla Direzione regionale Coesione sociale, ciò al fine di raccordare in modo adeguato le misure di politiche attive del lavoro a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo con il Fondo di garanzia per il microcredito per rendere lo strumento più efficace;
- con D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016 sono stati previsti nuovi criteri per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito a decorrere dall'anno 2016.

Tenuto conto altresì che:

- al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;
- in particolare il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dato atto che:

- per il Settore Politiche del lavoro della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro non è possibile operare in materia di concessione di garanzie, materia strettamente finanziaria che coinvolge il sistema bancario come previsto dal Testo Unico Bancario e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra citati;
- il Fondo di garanzia per il microcredito è già attivato presso Finpiemonte ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'art. 33 della L.R. n. 30/2009, con D.G.R. n. 64-12899 del 21.12.2009, modificata dalla D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016.

Preso atto che i rapporti tra Finpiemonte e il sistema bancario relativamente all'utilizzo delle risorse regionali a favore del territorio e al funzionamento delle relative misure agevolate di sostegno sono regolati da specifica Convenzione Quadro, il cui testo standard è stato concordato e condiviso con ABI Piemonte ed è stata sottoscritta da ogni Istituto di credito.

Ritenuto con il presente provvedimento di ridefinire i criteri generali, di cui alla D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016, per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito da parte delle micro imprese e dei lavoratori autonomi, divenuti soggetti non bancabili a causa dell'attuale situazione di emergenza COVID-2019, coerentemente con quanto previsto dal Testo Unico Bancario e dal decreto dell'Economia e delle Finanze sopra citati, così come segue:

- a) il Fondo di garanzia già attivato presso Finpiemonte S.p.A., si utilizza per prestare garanzie fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati soltanto a favore di micro imprese, già esistenti ed attive da meno di 5 anni, in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali, società a responsabilità limitata semplificata, ditte individuali e soggetti titolari di Partita IVA;
- b) i lavoratori autonomi devono essere "soggetti non bancabili" e devono avere sede operativa fissa nel territorio della Regione Piemonte;
- c) le imprese devono essere "soggetti non bancabili" e devono avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte;

- per “soggetti non bancabili”, si intende le micro imprese ed i lavoratori autonomi che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi;

d) il limite massimo di finanziamento è pari a 25.000,00 euro ed il limite minimo è di 3.000,00 euro e sarà garantito all’80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui gli Istituti di credito non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Ritenuto che la presente deliberazione ha effetto relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che approva le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande e la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari.

Dato atto che:

- alla dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per il microcredito si farà fronte con le risorse già allocate in Finpiemonte sul Fondo medesimo - Fondo attivato con i regimi della D.G.R. n. 64–12899 del 21.12.2009, modificata con D.G.R. n. 21–2836 del 25.01.2016;
- il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Ritenuto di stabilire altresì che il termine di conclusione del procedimento di concessione delle garanzie in 60 giorni dal ricevimento delle domande modificando quanto stabilito dalla D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010.

Vista:

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1–4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

d e l i b e r a

Di modificare i criteri generali, di cui alla D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016, sostituendoli con i seguenti:

a) il Fondo di garanzia, già attivato presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’ articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall’art. 33 della l.r. 30/2009, con D.G.R. n. 64–12899 del 21.12.2009, modificata dalla D.G.R. n. 21-2836 del 25.01.2016, si utilizza per prestare garanzie fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati soltanto a favore di micro imprese, già

esistenti ed attive da meno di 5 anni, in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali, società a responsabilità limitata semplificata, ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA;

b) i lavoratori autonomi devono essere “soggetti non bancabili” e devono avere sede operativa fissa nel territorio della Regione Piemonte;

c) le imprese devono essere “soggetti non bancabili” e devono avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte;

- per “soggetti non bancabili”, si intende le micro imprese ed i lavoratori autonomi che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi;

d) il limite massimo di finanziamento è pari a 25.000,00 euro ed il limite minimo è di 3.000,00 euro e sarà garantito all’80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui gli Istituti di credito non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Di dare atto che:

- alla dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per il microcredito si farà fronte con le risorse già allocate in Finpiemonte sul Fondo medesimo, attivato con D.G.R. n. 64–12899 del 21.12.2009 modificata con D.G.R. n. 21–2836 del 25.01.2016;
- il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Di stabilire il termine di conclusione del procedimento di concessione delle garanzie in 60 giorni dal ricevimento delle domande modificando quanto stabilito dalla D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010.

Di dare atto:

- che gli aiuti verranno concessi, nelle more della esecutività dei regimi di aiuto a valere sul Quadro Temporaneo, a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” e per quanto necessario si provvederà all’integrazione della base giuridica di concessione degli aiuti alla luce delle disposizioni previste nel Quadro Temporaneo.

Di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico” della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, lettera b) e dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nel sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)